

Allegato A

DEFR 2020 Progetto Regionale 6.2.6.XII Delibera di Giunta Regionale del 3 agosto 2020, n. 1124

Disposizioni e modalità per l'attuazione del Programma delle attività di raccolta dati in allevamento finalizzati alla realizzazione dei programmi genetici anno 2020.

Premessa

A seguito dell'entrata in vigore del D.lgs n. 52/2018 l'assetto organizzativo del "Sistema della selezione", secondo le disposizioni transitorie previste all'art.13, è così configurato:

- le Associazioni nazionali allevatori che tengono i libri genealogici e i registri anagrafici già riconosciuti dal MIPAAFT, operano in qualità di Enti selezionatori nelle more dell'adeguamento dei loro requisiti tecnici e organizzativi ai parametri richiesti dall'articolo 3, comma 2 del medesimo D. l.gs.:

- i Disciplinari dei Libri genealogici e dei Registri anagrafici, nonché i Registri dei suini ibridi riproduttori già approvati all'entrata in vigore del citato decreto, tenuti dalle Associazioni Nazionali Allevatori (ANA), sono considerati Programmi genetici ai sensi del Reg. (UE) n. 2016/1012,

- i Registri Anagrafici già approvati sono considerati Libri Genealogici riconosciuti con finalità di conservazione della biodiversità riferita alla razza o specie,

- l'AIA (Associazione Italiana Allevatori) e le sue articolazioni territoriali, le ARA, in quanto soggetti che svolgono l'attività di controllo delle attitudini produttive degli animali sulla base dei disciplinari latte/carne già approvati dal MIPAAFT, sono considerati "Soggetto terzo" riconosciuto.

Ai fini della demarcazione delle attività del Programma in oggetto rispetto all'attività di cui alla sottomisura del PSRN n. 16.2 si precede secondo le disposizioni di cui alla nota ministeriale prot. n. 34850 del 11/12/2018 con la quale il MIPAAFT ha trasmesso alle Regioni il documento con il quale vengono fornite le indicazioni operative per demarcare correttamente le suddette attività.

1 Modalità per la presentazione del programma

1.1 Presentazione del programma

L'Associazione Regionale Allevatori della Toscana (ARA Toscana), articolazione territoriale di A.I.A. (Associazione Italiana Allevatori) soggetto terzo riconosciuto ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 52/2018, nonché soggetto già individuato per lo svolgimento delle attività di tenuta dei libri genealogici e per l'esecuzione dei controlli funzionali, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale del 21 dicembre 2009, n. 1182, presenta entro 45 giorni dalla comunicazione del competente Settore responsabile del procedimento, relativa alla adozione del presente atto, la domanda di richiesta del contributo per l'attuazione del Programma delle attività di raccolta dati in allevamento finalizzati alla realizzazione dei programmi genetici, che deve essere allegato alla stessa domanda e comprensivo del prospetto riportante i costi previsti.

Per poter essere ammessa al contributo ARA Toscana deve soddisfare le seguenti condizioni:

a) non rientrare nella definizione di imprese in difficoltà contenuta nell'articolo 2, punto 14 del regolamento (UE) n. 702/2014;

b) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'articolo 49 bis della legge regionale del 23 luglio 2009, n. 40;

c) non aver riportato nei precedenti dieci anni dall'emissione del bando condanne con sentenza passata in giudicato o sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., per associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile e per le seguenti più gravi fattispecie di reato in materia di lavoro:

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. 231/2001);
- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (articolo 603 bis c.p.);
- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008);
- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999);

d) essere in regola, secondo la normativa vigente, con la certificazione antimafia ai sensi del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.

La mancanza di una o più delle condizioni di accesso comporta l'esclusione della domanda e alla decadenza dal sostegno.

Risulta altresì ammissibile la proposta di programma già presentato da ARA Toscana per l'annualità 2020 in conformità alle disposizioni del Decreto Direttoriale del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 19 novembre 2015, n. 24523 (Aiuti per la costituzione e la tenuta dei libri genealogici, per la determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame). In tal caso ARA Toscana medesima, sempre nel termine di 45 giorni dalla comunicazione del Settore responsabile del procedimento, può presentare domanda di conferma o variante al programma già presentato.

Nella suddetta domanda di conferma o variante ARA Toscana dovrà dichiarare di essere consapevole che per l'accesso al sostegno di cui al presente atto deve soddisfare le condizioni di cui ai precedenti punti da a) a d) nonché non deve trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 1, paragrafi 5 e 6, del Regolamento (UE) n. 702/2014.

1.2 Documentazione da allegare al programma

Con una unica istanza, sottoscritta dal legale rappresentante della Associazione Regionale degli Allevatori della Toscana, allegando copia di documento di riconoscimento in corso di validità, è presentato il programma delle attività di raccolta dati in allevamento finalizzati alla realizzazione dei programmi genetici.

Al fine di valutare l'importo complessivo ammissibile a contributo, devono essere presentate contestualmente al programma tutte le informazioni riguardanti le spese previste per l'anno per cui è richiesto il contributo e strettamente connesse alla attività di raccolta dati in allevamento

finalizzati alla realizzazione dei programmi genetici. In particolare deve essere allegata la seguente documentazione:

- Preventivo generale delle spese da sostenere dalla Associazione nel corso dell'esercizio per lo svolgimento delle attività inerenti il programma;
- Ripartizione delle suddette spese fra quelle inerenti il personale, i beni strumentali, le spese di esercizio le spese per servizi svolti da AIA, le spese generali;
- Dati inerenti il personale dipendente dell'Associazione, anche in forma riepilogativa per attività svolta, comprendente la qualifica, la data di assunzione, le voci dello stipendio, i relativi oneri ed altre indennità, eventuali altre informazioni inerenti ulteriori spese previste per il personale;
- Prospetto analitico delle spese per beni strumentali di cui è preventivato l'acquisto nell'anno di riferimento;
- Prospetto analitico delle spese di esercizio, con elenco delle sedi, degli uffici e di eventuali laboratori della Associazione;
- Prospetto delle spese per servizi svolti da AIA.

In ogni caso devono essere mantenute distinte le spese previste per la raccolta dati ai fini dell'attività di tenuta dei libri genealogici dalle spese per raccolta dati relativi ai controlli funzionali.

Per le voci ove questa differenziazione non fosse possibile in quanto le spese sono sostenute per attività comuni non distinguibili, tali importi devono essere dettagliati a parte.

La domanda inoltre deve richiamare e prevedere la delega espressa dagli Enti selezionatori (ANA), in riferimento articolo 6 comma 1 lettera d) del d. lgs. 52/2018, previamente verificata dal Mipaaf.

Alla richiesta deve essere anche allegata una relazione tecnica nella quale viene esposto, in modo circostanziato, il programma annuale avendo a riferimento il "Programma delle attività di raccolta dati in allevamento finalizzati alla realizzazione dei programmi genetici, per l'anno 2020", approvato dal MIPAAF con decreto direttoriale n. 12764 del 10 aprile 2020 . Deve essere inoltre allegata una relazione tecnica inerente i risultati ottenuti nell'annualità precedente comprendente il dettaglio delle attività di controllo effettuate nonché le misure adottate per la risoluzione delle anomalie registrate in fase di controllo dall'Associazione Italiana Allevatori (A.I.A.).

Contestualmente al programma nella domanda di contributo deve essere espressamente dichiarato che:

- le attrezzature afferenti le attività di raccolta dati per la tenuta dei libri genealogici e per i controlli funzionali sono quelle riportate nell'apposito inventario tenuto da ARAT;
- l'Associazione si impegna a non distogliere dal previsto impiego il personale, le attrezzature, i locali, i materiali destinati alle attività per cui è richiesto il contributo;
- l'Associazione non ha beneficiato, ne intende beneficiare, di altre provvidenze dello Stato o di altri Enti per le voci di spesa per cui è richiesto il contributo;

- l'Associazione solleva la Regione da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall'attività di tenuta dei libri genealogici e registri anagrafici e dalla esecuzione dei controlli funzionali di cui al programma presentato;

- l'Associazione si impegna formalmente a collaborare con il personale regionale che esegue l'istruttoria della domanda di assegnazione e di saldo del contributo, fornendo tutta la documentazione eventualmente richiesta, garantendo l'accesso alle sedi ed alle aziende associate presso cui sono svolti i controlli funzionali, nonché agli atti e ad ogni utile elemento idoneo a riscontrare la rispondenza dell'attività in questione con la normativa vigente;

- il possesso del requisito di piccola e media impresa di cui agli articoli 2 e 3 dell'allegato I del Reg.702/2014.

Inoltre ai fini del riconoscimento della costo relativo all'I.V.A. dovrà essere presentata dichiarazione, rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR del 28 dicembre 2000, n. 445, che detta imposta non è recuperabile ai sensi della normativa vigente in materia.

2 Spese ammissibili

Ai fini della determinazione dell'importo ammissibile, redatto sulla base di quanto disposto nel precedente punto 1 e secondo quanto successivamente indicato, sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:

2.1 costi amministrativi per l'adozione e la tenuta dei libri genealogici (art. 27, paragrafo 1, lettera a del Reg. 702/2014):

2.1.a) la raccolta e la gestione di dati sugli animali, ad esempio, l'origine di un animale, la sua data di nascita, la data dell'inseminazione, la data e le cause del decesso e la valutazione dell'esperto, l'aggiornamento e il trattamento dei dati necessari per l'adozione e la tenuta dei libri genealogici;

2.1.b) le attività amministrative connesse alla registrazione dei dati pertinenti sugli animali nei libri genealogici;

2.1.c) l'aggiornamento dei programmi informatici per la gestione dei dati nei libri genealogici;

2.1.d) la pubblicazione online di informazioni sui libri genealogici e di dati tratti dai libri genealogici;

2.1.e) altri costi amministrativi connessi;

2.2 costi per i test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame (art. 27, paragrafo 1, lettera b del Reg. 702/2014):

2.2.a) i costi dei test o dei controlli;

2.2.b) i costi connessi alla raccolta e alla valutazione dei dati forniti da tali test e ai controlli per il miglioramento della salute degli animali e del livello di tutela dell'ambiente;

2.2.c) i costi connessi alla raccolta e alla valutazione dei dati forniti da tali test e ai controlli intesi a valutare la qualità genetica degli animali per l'applicazione di tecniche di riproduzione avanzate e la conservazione della diversità genetica;

2.2.d) altri costi correlati.

Sono escluse dal contributo tutte le spese inerenti i controlli di routine relativi alla qualità del latte.

2.3 a. Spese relative al personale

Per quanto concerne le spese ammissibili relativamente al personale impiegato si fa stretto riferimento alle retribuzioni stabilite dal contratto nazionale di lavoro della categoria vigente al

momento dell'istruttoria, nonché agli oneri accessori stabiliti dalle disposizioni di legge in materia di previdenza ed assistenza, per la determinazione di quanto risulta dovuto a carico del datore di lavoro, nonché per eventuali indennità riconosciute.

Il personale in servizio presso l'ARA Toscana o che in ARA Toscana è confluito dalle singole APA in seguito alla riorganizzazione del sistema allevatorio mantiene, ai fini della determinazione della spesa ammissibile, l'inquadramento nella qualifica riconosciuta con le istruttorie condotte per le attività dell'anno 2009 determinate ai sensi della L.R. 1/98 e della Delib. C.R. 144/98, salvo le variazioni dovute per automatismi previsti dal contratto collettivo di lavoro.

Non sono riconoscibili fra le spese ammissibili quelle derivanti dalla attribuzione al personale di qualifiche superiori a quelle precedentemente riconosciute, salvo che:

- tale qualifica sia attribuita a dipendente che copre una posizione di lavoro rimasta vacante nell'organico della associazione alla quale corrisponde necessariamente una determinata qualifica;
- tale qualifica, immediatamente superiore a quella precedentemente riconosciuta, sia attribuita a personale con qualifica iniziale, addetto ai controlli della produttività, con le stesse modalità previste come automatismo dal contratto collettivo di lavoro a favore del personale d'ufficio.

L'eventuale incremento numerico del personale assunto o comunque avente un rapporto di lavoro con l'ARA Toscana, deve essere preventivamente notificato alla Regione, richiedendo l'autorizzazione della stessa ad inserire le spese relative a tale personale fra quelle previste per l'attività in oggetto. La richiesta deve essere motivata con una relazione, contenente l'esposizione di concrete prospettive documentate di incremento del lavoro da svolgere che non sia possibile attuare mediante l'utilizzazione del personale in servizio. La Regione può autorizzare la richiesta sulla base della positiva valutazione delle motivazioni esposte.

Le spese per il personale di nuova assunzione saranno ammissibili relativamente alla qualifica iniziale della categoria di inquadramento, tenendo conto delle mansioni da svolgere.

2.3 b. Spese relative all'acquisto di beni strumentali

Per quanto concerne le spese ammissibili per acquisto di beni strumentali necessari per l'attività dei controlli della produttività e per l'attività di ufficio, sono ammissibili quelle ritenute congrue dalla Regione, in relazione alla natura ed all'entità dell'attività svolta dall'ARA Toscana.

Per l'acquisto di beni dell'importo superiore a euro 5.000,00, per ciascuna attrezzatura, la richiesta deve essere corredata da dettagliati preventivi di spesa di almeno tre ditte fornitrici o dichiarata l'esistenza di un solo fornitore a livello nazionale, per la specificità dell'attrezzatura in questione.

2.3 c. Spese di esercizio

Fra le spese di esercizio sono ammissibili a contributo quelle sostenute dall'Associazione per l'effettuazione dei controlli ed in particolare:

- Spese sostenute per le missioni verso le aziende degli allevamenti iscritti o verso eventuali laboratori connessi alla attività di controllo;
- Spese sostenute per l'acquisto o il noleggio di automezzi;
- Spese per l'assicurazione degli automezzi e del personale.

Per quanto concerne le spese sostenute per le missioni, sono ammissibili quelle inerenti i chilometri percorsi, i pedaggi autostradali, i pasti fruiti ed eventuali pernottamenti necessari; la determinazione preventiva del numero di chilometri da ritenere ammissibile, ai fini del rimborso delle spese sostenute, è attuata tenendo conto di quelli mediamente percorsi nei 3 anni precedenti,

limitatamente alla quota chiaramente attribuibile alle attività di tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici e dei controlli della produttività. L'importo ammissibile è calcolato pari al numero di chilometri preventivati moltiplicati per l'importo massimo per i coefficienti previsti dal contratto collettivo di lavoro. Il rimborso delle spese sostenute per i pasti e per i pernottamenti, nell'ambito delle attività fuori sede, è ammissibile, nei limiti e con le modalità previste dal suddetto contratto collettivo.

Per quanto concerne le spese sostenute per l'acquisto o il noleggio di auto da parte della Associazione sono ammissibili sia quelle inerenti l'acquisto od il noleggio medesimo che quelle connesse ad eventuali riparazioni e manutenzioni.

Per quanto concerne le spese sostenute per l'assicurazione degli automezzi e del personale avente diritto, sono ammissibili quelle stabilite in base al contratto collettivo di lavoro, contro i rischi di responsabilità civile e danni alla propria auto per il suo uso per motivi di lavoro. Sono altresì ammesse le spese necessarie per eventuali assicurazioni contro gli infortuni e/o malattia, integrative rispetto a quelle obbligatorie per legge.

Sono inoltre ammissibili le seguenti spese di esercizio:

- Locazione della sede dell'ARAT, degli uffici periferici e di eventuali laboratori ed oneri connessi all'occupazione della stessa (elettricità, riscaldamento, pulizie, condominio). In alternativa alle spese di locazione possono essere ammissibili, in caso di acquisto, le spese sostenute per gli interessi realmente pagati su mutui accesi per l'acquisto medesimo;
- Spese per stampati previsti dai regolamenti dei libri genealogici e dei controlli della produttività;
- Spese per le analisi del latte qualora sostenute presso laboratori esterni alla Associazione;
- Spese per la gestione di eventuali laboratori propri della Associazione inerenti l'acquisto di reagenti e altro materiale di consumo, nonché per lo smaltimento dei residui e per la manutenzione delle attrezzature;
- Spese per manutenzione e riparazione delle attrezzature di controllo e ufficio;
- Spese per studi e pubblicazioni strettamente inerenti l'attività finanziata e sulla base della valutazione delle effettive possibilità operative dell'ARA Toscana. Sono ammissibili le spese di abbonamento alle riviste dell'AIA e delle ANA, in misura proporzionale agli allevatori partecipanti all'attività selettiva delle diverse specie e razze; sono altresì ammissibili le spese sostenute dall'ARA Toscana per la redazione, stampa e pubblicazione di un notiziario tecnico a carattere mensile destinato agli allevatori;
- Spese per piccole attrezzature, per materiale di consumo vario per i controlli della produttività e per il prelievo di materiale biotipico ai fini del controllo del cariotipo e eventuali altri controlli previsti dal relativo libro genealogico;
- Spese telefoniche e telematiche, comprese quelle per la trasmissione per via informatica dei dati dei controlli della produttività all'Ufficio Centrale di Roma e alle Associazioni Nazionali per la loro elaborazione;
- Spese per servizi tecnici ed amministrativi forniti da organizzazioni del settore ed inerenti l'attività relativa al programma in oggetto.

2.3 d. Spese per servizi svolti da AIA

Sono ammissibili le spese sostenute per i servizi svolti da AIA relativi a:

- Servizio Ispettivo (autocontrollo dell'attività svolta in azienda per la raccolta del dato produttivo e/o riproduttivo, secondo calendarizzazione e specifiche tecniche);
- Gestione e lo sviluppo del sistema informativo Siall;
- Calibrazione laboratori analisi (Ring test –LSL);
- Servizio controllo mungitrici (SCM);
- Altri servizi: produzione di report, elaborati tecnici, tabelle, grafici, indicatori ed ogni ulteriore documentazione utile.

2.3 e. Spese generali

Le spese generali sono ammissibili nella misura del 5% sul totale della spesa ammessa complessiva, sia in fase istruttoria che in sede di accertamento consuntivo.

In questa categoria sono comprese le spese di funzionamento non incluse nelle voci precedentemente specificate.

2.4 Disposizioni comuni sulle spese ammissibili

Facendo riferimento ai punti 2.1 e 2.2, per ciascuna spesa di cui alle lettere 2.3.a), 2.3.b), 2.3.c), 2.3.d) e 2.3.e) dovrà essere dichiarato l'effettiva attribuzione alle attività inerenti alla tenuta dei libri genealogici e all'esecuzione dei controlli funzionali nel corso dell'anno di cui trattasi.

Qualora una parte di esse non risultasse esclusivamente attinente alla tenuta dei libri genealogici o all'esecuzione delle attività dei controlli funzionali, ai fini della determinazione dell'importo da ammettere a contributo e della successiva determinazione a consuntivo, deve essere data indicazione in un idoneo prospetto della spesa imputabile alle attività sopra indicate a fronte dei costi sostenuti per le altre attività.

Al fine della demarcazione fra il "Programma" in oggetto e la sottomisura 16.2 del PSRN, nonché con altre attività finanziate con risorse regionali o comunitarie, ARA Toscana in sede di presentazione del programma dovrà indicare le eventuali attività previste nella suddetta sottomisura relativamente all'impiego del personale e in relazione alle aziende dove si attua anche detta sottomisura.

L'Amministrazione regionale potrà richiedere ad ARAT, sia nella fase di valutazione dell'ammissibilità della spesa sia in fase di attuazione che in fase di rendicontazione del programma, specifica documentazione al fine di demarcare le attività del programma in oggetto dalle attività previste dal progetto della suddetta sottomisura del PSRN 2014-2020, nonché con altre attività finanziate con risorse regionali o comunitarie, ed eventualmente richiedere una riformulazione delle spese.

3 Istruttoria della richiesta di finanziamento

Il Settore responsabile del procedimento provvede all'attuazione dell'istruttoria per la determinazione della spesa ammissibile anche convocando allo scopo presso i propri uffici un qualificato rappresentante della medesima, in grado di fornire i chiarimenti eventualmente necessari, oppure inviando il proprio istruttore presso la sede dell'ARA Toscana.

L'istruttoria è condotta sulla base della documentazione presentata in allegato al programma ed è volta a verificare la rispondenza delle spese preventivate con il numero dei lavoratori effettivamente alle dipendenze della Associazione, il ruolo svolto, le eventuali variazioni verificatesi nel corso dell'anno e la regolarità contrattuale. In caso di incremento numerico del personale deve essere riscontrata la notifica preventiva alla Regione e la successiva autorizzazione.

L'istruttoria inoltre valuta l'ammissibilità delle spese preventivate per l'acquisto di beni strumentali, per le spese di esercizio, per i servizi svolti da AIA e le conseguenti spese generali sulla base del programma di attività previsto, così come presentato dall'Associazione in merito anche alle prospettive del settore e all'andamento medio delle annualità precedenti.

Per quanto attiene le spese di direzione della Associazione relative a stipendio base, anzianità, contingenza, indennità di funzione e relativi oneri riflessi per la spesa del direttore, dipendente di A.I.A., con atto di distacco presso l'ARA Toscana con funzione di direttore, questa è imputata, come già avvenuto per il Programma dell'anno 2019 per la quota del 40%. Sulla quota di costo, pari al 40 % del costo totale, attribuita alla funzione di Direttore ARA Toscana è ammissibile l'importo massimo dell' 80% della spesa totale revisionata; per il personale di coordinamento degli uffici periferici le voci di spesa suddette sono ammissibili nella misura massima dell' 80% della spesa totale revisionata. Tali importi concorrono alla definizione dell'importo complessivo ammesso a contributo.

Sulla base dei risultati dell'istruttoria condotta è stabilito l'importo complessivo della spesa ammessa a contributo.

Considerato che le attività di raccolta dati ai fini della tenuta dei libri genealogici e di esecuzione dei controlli della produttività sono strettamente connesse dal punto di vista operativo, in quanto lo stesso personale opera contemporaneamente per entrambe le attività, che si svolgono, ad eccezione delle operazioni di campagna, nella stessa sede, con le medesime attrezzature d'ufficio, con una sola direzione, la spesa ammessa è così ripartita:

- spese sicuramente attribuibili alle attività inerenti la tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici;
- spese sicuramente attribuibili alle attività inerenti l'esecuzione dei controlli funzionali;
- spese comuni per cui non è possibile stabilire l'attività prevalente.

Per le spese di sicura attribuzione le percentuali di contributo erogabile per le differenti voci sono così stabilite sulla base di quanto disposto dal regolamento (UE) n. 702/2014:

- fino al 100% delle spese sicuramente attribuibili alle attività inerenti la tenuta dei libri genealogici;
- fino al 70% delle spese sicuramente attribuibili alle attività inerenti l'esecuzione dei controlli funzionali.

Per le spese comuni è stabilito che la spesa complessivamente ammessa è così ripartita:

- la quota del 35% è attribuita alla attività di tenuta dei libri genealogici e pertanto può essere erogato un contributo fino al 100%;
- la restante quota del 65% è attribuita alla attività di esecuzione dei controlli della produttività animale e pertanto può essere erogato un contributo fino al 70%.

Attraverso la sommatoria dei contributi concedibili calcolati per le voci precedenti è stabilito l'importo massimo complessivo del contributo assegnabile per le finalità della misura per l'anno di riferimento; tale valore è confrontato con l'importo che si sarebbe ottenuto calcolando il 77% della spesa complessiva ammessa. L'importo più basso fra i due rappresenta il massimo importo assegnabile.

L'istruttoria si conclude entro 60 giorni dalla data di presentazione del programma o della variante o conferma al programma già presentato dalla Associazione. Nel caso in cui non sia presentato un programma o una variante o conferma al programma già presentato, i 60 giorni decorrono dalla scadenza del termine di cui al punto 1.1, primo capoverso del presente allegato.

In ogni caso l'importo complessivo del contributo concedibile sulla spesa ammessa è contenuto nei limiti della disponibilità finanziaria per la realizzazione dell'intervento stabilita con la Delibera di Giunta n. 1124/2020; tale importo può essere incrementato con le ulteriori risorse che si rendessero disponibili, sul capitolo di competenza del bilancio regionale, con successivi atti regionali fino alla concorrenza del contributo massimo concedibile pari al 77% della spesa complessiva ammessa come disposto dal punto 10 dell'allegato A alla succitata DGR.

4 Liquidazione di stati di avanzamento o dell'anticipo

ARA Toscana può chiedere per l'attività già svolta e per le spese già sostenute sul programma in oggetto, la liquidazione di uno stato di avanzamento da effettuare successivamente o contestualmente al decreto di assegnazione entro il 31 ottobre 2020.

La richiesta è valutata dal Settore responsabile del procedimento sulla base di una rendicontazione dettagliata delle attività svolte e dei pagamenti effettuati dalla Associazione nel periodo di cui si richiede lo stato di avanzamento. Qualora la richiesta venga accolta il Settore responsabile del procedimento liquida, successivamente o contestualmente alla assegnazione, l'importo dello stato di avanzamento rendicontato.

La richiesta di liquidazione del primo, o di un ulteriore stato di avanzamento, fino a un massimo del 80% del contributo concedibile, può essere avanzata dalla Associazione anche successivamente alla assegnazione, presentando idonea rendicontazione delle spese sostenute come da successivo punto 5.

L'Associazione può inoltre chiedere la liquidazione di un anticipo fino ad un massimo del 60% dell'importo assegnato, previa presentazione di apposita garanzia fideiussoria.

5 Richiesta di accertamento finale delle spese sostenute

La richiesta di accertamento finale e di liquidazione del saldo del contributo deve essere presentata da ARA Toscana al Settore responsabile del procedimento entro il 31 marzo dell'anno successivo.

La spesa complessiva sostenuta deve essere ripartita fra:

- spese per il personale;
- spese per l'acquisto di beni strumentali;
- spese di esercizio;
- spese sostenute per i servizi svolti da AIA;
- spese generali.

Tali spese devono inoltre essere ripartite fra:

- spese sicuramente attribuibili alle attività di raccolta dati inerenti la tenuta dei libri genealogici;
- spese sicuramente attribuibili alle attività di raccolta dati inerenti l'esecuzione dei controlli funzionali;
- spese comuni per cui non è possibile stabilire l'attività prevalente.

La richiesta di accertamento finale e di liquidazione del saldo deve essere presentata da ARA Toscana al Settore responsabile del procedimento, congiuntamente a:

- a) relazione tecnica sulla attività svolta, documentata con le tabelle relative all'attività medesima;
- b) rendiconto economico finanziario consuntivo, quale riepilogo delle spese effettivamente sostenute da ARA Toscana nell'anno di competenza per lo svolgimento delle attività, articolato secondo le voci di spesa sopra indicate;
- c) elenco dei giustificati di spesa riportante il numero e la data degli stessi (in caso di acquisizione di servizi/beni: il nome del fornitore e l'oggetto della fornitura), l'importo relativo e se del caso la quota percentuale dell'importo attribuibile alle attività in oggetto e gli estremi del titolo di pagamento e relativa data;

d) elenco nominativo delle aziende iscritte ai Libri Genealogici, nelle quali si attua l'attività del programma in oggetto, al 31 dicembre 2020; l'elenco dovrà essere reso disponibile su supporto informatico (foglio di calcolo) e dovrà essere distinto per specie, indirizzo produttivo, secondo le indicazioni del settore regionale competente. Per ogni azienda dovrà essere indicato in uno specifico campo se nella stessa si raccolgono dati anche per il progetto di cui alla misura 16.2 del PNSR, nonché con altre attività finanziate con risorse regionali o comunitarie;

e) elenco del personale impiegato, con relativa qualifica e percentuale di impiego per le diverse attività svolte dall'Associazione, dettagliando la frazione dedicata ai compiti dell'attività di cui al programma in oggetto. Per quanto riguarda le spese sostenute per le missioni effettuate dal personale, deve essere presentata una tabella dettagliata per singola missione dei chilometri percorsi in andata e ritorno dalla sede dell'ufficio provinciale di riferimento, delle spese sostenute per i pedaggi autostradali, per i pasti e per il pernottamento, con allegati i giustificativi di spesa e la dichiarazione che la missione è effettuata esclusivamente per finalità connesse con la presente misura.

f) dichiarazione del Presidente dell'ARA Toscana, in forma di auto dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, controfirmata dal presidente del Collegio dei Sindaci, attestante:

- che le spese rendicontate sono di esclusiva competenza delle attività di cui al Programma in oggetto;
- che le stesse non vengono presentate ad altri Enti Pubblici per l'ammissione ad altri contributi;
- la rispondenza tra le somme riepilogate ed i giustificativi di spesa presenti nella sede ARA Toscana.

In caso di richiesta di stato d'avanzamento, la relativa domanda deve essere presentata congiuntamente alla documentazione come dai precedenti punti da a) a f).

In considerazione altresì dell'attività svolta da ARA Toscana nell'ambito del PSRN Programma di Sviluppo Rurale Nazionale per la Sottomisura 16.2 "Progetto LEO", nonché con altre attività finanziate con risorse regionali o comunitarie, per garantire la demarcazione fra le attività, dovrà essere prodotta idonea rendicontazione da cui, tramite timesheet, risulti, per ciascun effettivo del personale, l'attività effettivamente svolta per il Programma in oggetto e quella svolta per la realizzazione della sottomisura citata, così come dovranno essere ripartite le spese eventualmente sostenute.

Qualora da parte della Amministrazioni centrali siano disciplinate ulteriori modalità attuative per verificare la demarcazione, le presenti disposizioni potranno subire modifiche conseguenti.

6 Istruttoria della richiesta di saldo

Con l'accertamento a consuntivo (o con l'accertamento dello stato d'avanzamento) vengono controllate, le spese rendicontate, eventualmente anche presso la sede dell'ARA Toscana, per l'attività condotta nell'annualità precedente (o nel periodo relativo alla richiesta di stato d'avanzamento), effettuando la verifica delle fatture e dei giustificativi corrispondenti e relative quietanze di pagamento per accertare la rispondenza con il dichiarato, secondo le seguenti modalità:

- spese relative al personale: la verifica è effettuata a campione su almeno il 10% della spesa rendicontata; la verifica è effettuata attraverso il controllo del libro o busta paga per gli stipendi e dei versamenti effettuati a favore degli Enti previdenziali ed assistenziali (al netto della quota ritenuta ai dipendenti) per gli oneri relativi. Eventuali variazioni di retribuzioni derivanti dal rinnovo del contratto di lavoro sono ammissibili a partire dalla data di decorrenza prevista dal contratto rinnovato per la quota parte ascrivibile alla specifica attività;
- spese relative all'acquisto di beni strumentali e ai servizi svolti da AIA: la verifica è effettuata, sulla base dei giustificativi di spesa, sul totale della spesa rendicontata.

Sono ammessi alla verifica esclusivamente i giustificativi per i quali sia reso disponibile un documento di pagamento effettuato;

- spese d'esercizio: la verifica, effettuata sulla base dei giustificativi di spesa quietanzati, su un campione di almeno il 15% della spesa rendicontata;
- spese generali: è ammessa la liquidazione massima di un importo pari al 5% del totale delle voci di cui sopra.

Sulla base dell'analisi delle spese presentate è stabilito l'importo complessivo del contributo che deve essere erogato alla Associazione; tenuto conto degli eventuali stati di avanzamento o anticipazioni già liquidati, il Settore responsabile del procedimento, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di accertamento finale, liquida il saldo finale del contributo.

Al termine dell'accertamento viene redatto uno specifico verbale dal funzionario regionale che ha istruito la richiesta di saldo.

A completamento dell'attività di vigilanza la Regione potrà verificare, con i mezzi ritenuti più opportuni, anche i dati statistici relativi ai libri genealogici ed ai controlli della produttività forniti dall'ARA Toscana con la relazione tecnica consuntiva e/o con relazioni tecniche parziali.

7 Disposizioni finali

Con l'atto di assegnazione del contributo potranno essere date e definite ulteriori prescrizioni e disposizioni.

L'amministrazione regionale si riserva inoltre la possibilità di richiedere ulteriore documentazione ed eventualmente una revisione del preventivo di spesa qualora dovessero essere avviate entro il presente anno misure del Piano di sviluppo rurale della Regione Toscana e/o del Piano nazionale di Sviluppo rurale 2014-2020 che presentino dei profili di possibile sovrapposizione con l'attività del programma in oggetto, per le quali si renda necessario definire la demarcazione sia delle attività che dei relativi costi.

L'attuazione del Progetto 6 - Linea d'intervento n. 2.6 "Sostegno alle imprese - Interventi volti a sostenere la competitività delle aziende agro-zootecniche toscane" - Programma delle attività di raccolta dati in allevamento finalizzati alla realizzazione dei programmi genetici anno 2020, in attuazione della delibera della Giunta Regionale del 3 agosto 2020, n. 1124, deve essere effettuata nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia, compreso le norme relative all'antimafia, alla regolarità contributiva e agli Aiuti di Stato.